



Riunione del 25 Settembre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 07**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente  
- Avv. Antonio Amato - VicePresidente-Estensore  
- Avv. Valeria Coppola - Componente

**04.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**- URBINO Vincenzo** tesserato

Con relazione *ex art. 72* Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

**- URBINO Vincenzo:** *"Per aver, in violazione degli Artt. 16, co. 3 Statuto Fipav, nonché dell'Art. 19 Rat Fipav, nell'ambito del proprio profilo facebook, e con riferimento al comunicato Ufficiale della CGN Fipav n. 71 del 2013, utilizzato la seguente espressione lesiva della dignità degli interessati: "E' una vergogna!! Approfittarsi dei soldi delle società sportive che con enormi sacrifici riescono a finire l'attività con onore e umiltà, mentre questi sporchi individui se ne fregano dei nostri sacrifici per fare il comodaccio loro, dovrebbero andare in galera!!!";*  
La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpatoper l'udienza del 25 Settembre 2013, dove alla presenza del rappresentante della Procura Federale, Avv. Giuseppe Mario Militerni, nessuno era presente per l'incolpato, il quale faceva pervenire note difensive che venivano acquisite agli atti del procedimento.

**La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72* lett. c) R.G. con la richiesta di sospensione del tesserato Vincenzo Urbino per mesi due;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dall'incolpato;



## OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto inviato da n. 5 tesserati (Anna Maria Pusillo, Antonio Lopardo, Giovanni Mietitore, Mario Gambardella e Giovanni Laino), pervenuto a mezzo mail in data 5 Giugno 2013, a mezzo del quale veniva posto all'attenzione della FIPAV il commento pubblicato su *facebook* da parte del tesserato Vincenzo Urbino, in data 04 Giugno 2013, allorché l'odierno incolpato, commentando il comunicato Ufficiale di questa Commissione Giudicante n. 71 del 2013, si esprimeva con giudizi del seguente tenore: *"E' una vergogna!! Approfittarsi dei soldi delle società sportive che con enormi sacrifici riescono a finire l'attività con onore e umiltà, mentre questi sporchi individui se ne fregano dei nostri sacrifici per fare il comodaccio loro, dovrebbero andare in galera!!!"*.

La Procura Federale, pertanto, acquisiti gli atti del procedimento, inviava al tesserato Vincenzo Urbino apposito atto di incolpazione, cui faceva seguito una memoria difensiva, con la quale l'incolpato premetteva, in maniera esplicita, di volersi scusare ufficialmente per l'utilizzo di frasi di frasi "poco consone".

Nel merito della contestazione rivoltagli, il tesserato Urbino sosteneva che le proprie affermazioni non erano dirette ai soggetti coinvolti nella vicenda decisa dalla CGN con comunicato n. 71 del 2013, ma era rivolta ad una generica e indistinta altra categoria di soggetti. Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale, ritenendo fondati i fatti posti a fondamento dell'azione disciplinare, deferiva innanzi a questa Commissione l'incolpato con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente il contenuto e il tenore delle dichiarazioni rilasciate, ritiene di condividere pienamente le argomentazioni sostenute dalla Procura federale, atteso il carattere offensivo ed irrispettoso delle dichiarazioni medesime.

Il tesserato Urbino, infatti, nello specifico, utilizzando le espressioni *"sporchi individui"* e *"...approfittarsi dei soldi delle società sportive..."* ha, senza ombra di dubbio, oltrepassato il diritto di critica o di cronaca pacificamente riconosciuto anche dall'ordinamento sportivo.

A questo aggiungasi che l'incolpato, nella sua qualità di allenatore e quindi anche di "educatore", proprio per la carica che riveste, è tenuto ad assumere e mantenere comportamenti che siano di esempio per gli altri ed in particolare per i giovani atleti aderenti al proprio sodalizio ed il suo comportamento, proprio in ragione della Sua funzione, risulta maggiormente colpevole perché di cattivo esempio.



Si ritiene, comunque, che il comportamento successivo tenuto dal tesserato Urbino, durante tutte le fasi del presente procedimento, vada ad incidere nella valutazione complessiva della condotta in esame.

L'inculpato, infatti, nell'ambito delle proprie memorie difensive, ha agevolato il compito degli organi di giustizia federali, allorché ha sostanzialmente ammesso l'addebito contestatogli, così riconoscendo di aver tenuto una condotta lesiva dell'altrui dignità e professionalità.

Così, l'aver provveduto alla cancellazione immediata dal proprio profilo *facebook* delle espressioni in contestazione e le reiterate scuse rese dall'inculpato, devono inserirsi in un generale comportamento, indubbiamente collaborativo, tenuto dal tesserato con gli organi di giustizia durante le fasi dell'odierno procedimento, che può rilevare, sulla base della costante giurisprudenza di questa Commissione, non ad esimente di responsabilità disciplinare, ma solo ai fini della determinazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste della Procura Federale.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Vincenzo Urbino la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quindici.

IL PRESIDENTE  
Avv. Thomas Martone

Roma, 9 Settembre 2013